*Da rinviare compilato a* [consorzio@docfriuli.eu](mailto:consorzio@docfriuli.eu) *insieme al documento del legale rappresentante e informativa privacy*

Spett.le

Consorzio Tutela Vini Friuli Venezia Giulia

Via A. Altan 83/3

33078 San Vito al Tagliamento (PN)

PEC: docfriuli@legalmail.it

OGGETTO: richiesta ammissione alla compagine sociale del Consorzio Tutela Vini Friuli Venezia Giulia (ai sensi dell’art. 5 dello Statuto).

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_ in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell’azienda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ avente:

- sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_\_\_

- sede operativa in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_\_\_

- indirizzo postale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sito internet \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iscrizione Registro Imprese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codice destinatario SDI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CHIEDE

di essere ammesso alla compagine sociale del Consorzio Tutela Vini Friuli Venezia per la **Denominazione DOC Friuli o Friuli Venezia Giulia** o Furlanjia o Furlanjia Julijska Krajna.

A tale fine:

- dichiara di conoscere ed accettare tutti gli obblighi disposti dallo Statuto, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti;

- si impegna, nell’attività economica e personale, ad evitare qualsiasi azione che possa recare danno all’immagine della denominazione tutelata dal Consorzio;

- dichiara di essere a conoscenza che l’iscrizione al libro soci è subordinata al pagamento della quota di ammissione *“una tantum”* (art. 6 dello Statuto);

- dichiara di aver preso visione dello Statuto e in particolare degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23;

- consente al Consorzio e ad enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l’amministrazione del Consorzio, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi del GDPR 67/2016 (regolamento generale protezione dei dati) avendo preso visione dell’informativa sotto riportata;

- informa che appartiene alla/e seguente/i categoria/e *(barrare la/le casella/e di interesse)*:

▢ produttore di uva

▢ vinificatore

▢ imbottigliatore

- precisa che la persona designata a rappresentare questa Azienda a tutti gli effetti, presso codesto Consorzio è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_

- dichiara che con riferimento all’anno 2019 l’azienda ha una superficie vitata totale di ha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui ha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a DOC Friuli Venezia Giulia.

Si allega:

- fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;

- all. 1: consenso informato ai sensi del GDPR 67/2016 (regolamento generale protezione dei dati).

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INFORMATIVA PRIVACY - GDPR 67/2016 (regolamento generale protezione dei dati)**

Il Consorzio Tutela Vini Friuli Venezia Giulia, ai sensi del GDPR 67/2016 (regolamento generale protezione dei dati), fornisce il consenso al trattamento parziale o totale di tutti i dati personali attualmente in nostro possesso e che si saranno successivamente da voi comunicati o verranno comunque in nostro possesso nell’ambito del rapporto consortile. Tali informazioni riguardano le seguenti categorie di dati:

dati anagrafici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| x indirizzo, telefono, mail, pec | x dati relativi alla produzione e commercializzazione | x dati necessari ai fini fiscali |
| x coordinate bancarie |  |  |

Il trattamento è volto alle seguenti finalità:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| x tenuta protocollo e indirizzari | x studi e ricerche | x gestione sito internet e comunicazione |
| x tenuta contabilità generale e fiscale | x adempimenti obblighi statutari e di legge |  |

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**QUOTA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTO ANNUALE (delibera CdA del 08.01.2020)**

**QUOTA DI AMMISSIONE *UNA TANTUM***

|  |  |
| --- | --- |
| PRODUTTORE | € 10,00 |
| VINIFICATORE | € 150,00 |
| IMBOTTIGLIATORE | € 200,00 |

**CONTRIBUTO ANNUALE 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| PRODUTTORE | € 15,00 ogni 100 quintali di uva rivendicata (€ 0,0015 al chilo) |
| VINIFICATORE | € 20,00 ogni 100 ettolitri di vino rivendicato (€ 0,0020 al chilo) |
| IMBOTTIGLIATORE | € 20,00 ogni 100 ettolitri di vino imbottigliato (€ 0,0020 al chilo) |

**ESTRATTO DELLO STATUTO**

**ART. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE**

1. Possono essere Soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni tutelate dal Consorzio, sottoposte al sistema di controllo di cui alla legge n. 238/2016, che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, ovvero:

a) gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;

b) le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

2. L'adesione al Consorzio delle cooperative di viticoltori e delle associazioni dei produttori, qualora supportate da espressa delega da parte dei soci conferenti, comporta l'automatica considerazione degli stessi soci ai fini dei conteggi consortili nella categoria "viticoltori". Tali conferenti dovranno pertanto essere indicati "per memoria" sul Libro Soci del Consorzio, in abbinamento al nominativo della cooperativa, anche ai fini della dimostrazione delle percentuali di rappresentatività nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e turismo. Nello specifico:

a) tali viticoltori, in quanto non associati direttamente al Consorzio, non assumono la qualifica di Soci del Consorzio, partecipando allo stesso per il tramite del legale rappresentante della cooperativa e/o associazione;

b) il viticoltore conferente totale o parziale della cooperativa può, tuttavia, associarsi direttamente al Consorzio ed esercitare i diritti, al posto della cooperativa, per la quantità di uva conferita; per quella utilizzata direttamente, rappresenterà le attività di impresa anche per la quantità di vino ottenuto direttamente ed eventualmente imbottigliato;

c) la cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per le quantità di uve, a condizione dell'espressa delega dei singoli, mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati;

d) l'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori delle Denominazioni tutelate per le quali opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

3. L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti, sottoposti al sistema di controllo di cui alla legge n. 238/2016, partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

a) l'esatta Denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività di impresa;

c) gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al DPR 14/12/1999 n. 558;

d) l'indicazione delle attività effettivamente svolte ai fini dell'inquadramento nella categoria dei viticoltori, trasformatori o imbottigliatori;

e) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alle Denominazioni rappresentate;

f) la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti;

g) qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio;

h) all'atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.

4. Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di quattro mesi dalla presentazione.

5. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 25.

6. La qualità di Socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in relazione alla domanda di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda.

**ART. 6 - QUOTA DI AMMISSIONE**

1. All'atto dell'associazione al Consorzio i nuovi Soci dovranno versare la quota di ammissione, relativa a ogni specifica Denominazione tutelata, determinata dal Consiglio di Amministrazione ed è stabilita in misura fissa "una tantum":

a) la quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;

b) l'entità della quota determinata, per ogni singola Denominazione tutelata, potrà anche essere diversificata per le diverse categorie che partecipano al ciclo produttivo ma dovrà comunque essere uguale all'interno di ogni categoria;

c) qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa o per divisione patrimoniale o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al terzo grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del Socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione. Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per la stessa Denominazione, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per la stessa Denominazione all'interno del Consorzio;

d) al consorziato che affitta la sua azienda sarà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto; l'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo Socio e pagare la relativa quota di ammissione; al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione;

e) le cooperative e gli altri enti associativi ad esse equiparati non pagheranno alcuna tassa di ammissione per i loro nuovi associati.

2. L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo Libro Soci. Potrà essere predisposto un Libro Soci per ciascuna Denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse Denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata. I Soci che aderiscono per il tramite di strutture cooperative o di organismi associativi verranno iscritti nel Libro Soci con una numerazione che contenga il riferimento all'organismo che li rappresenta.

**ART. 7 - CONTRIBUTO ANNUALE**

1. Gli associati, per ogni singola Denominazione tutelata, sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

a) per i viticoltori: al chilogrammo (o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata;

b) per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di vino rivendicato e denunciato;

c) per gli imbottigliatori: al litro (o altra unità di misura) di vino imbottigliato.

2. La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo annuale, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per la Denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente (o nell'ultima campagna di cui sono note le risultanze), così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.

3. Il Consiglio, per ogni singola Denominazione tutelata, delibera il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o la Struttura di controllo incaricata. Per le aziende ad inizio attività della categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma del disciplinare, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottigliatori, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato Socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

4. Il contributo annuale è composto da:

a) contributo relativo all'attività di valorizzazione, promozione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della Denominazione;

b) contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza;

c) contributo relativo all'attività di servizio ai Soci.

5. I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi limitatamente all'attività di valorizzazione e all'attività di tutela e vigilanza, di cui alle lettere a) e b) del comma 4, qualora il Consorzio sia incaricato ai sensi dell'art. 41 comma 4 della legge n. 238/2016.

6. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 10, comma 4 DM 18.7.2018).

7. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, una commisurazione diversa del contributo per le singole Denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO.

8. I Soci sono tenuti, oltre al pagamento del contributo annuale, al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di associati o di specifiche Denominazioni, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

9. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno stabiliti su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvati con espressa delibera dall'Assemblea dei soci.

**ART. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI**

1. Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

a) rigorosa osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;

b) versamento del contributo annuale;

c) assoggettamento al controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi statutari assunti;

d) comunicazione al Consorzio della perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso. Relativamente ai Soci che hanno aderito al Consorzio in forma associativa, l'obbligo dei versamenti di cui agli artt. 6 e 7 ed ogni adempimento connesso, spetta all'organismo associativo delegato.

2. Ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio, nei casi di adesione in forma associata e a condizione dell'espressa delega dei singoli Soci di cui all'art. 5, la realtà associativa è tenuta a comunicare annualmente - e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno - per ciascuna Denominazione, oltre alle quantità di prodotto, i nominativi di ciascun Socio produttore e la qualifica di conferente totale o parziale del prodotto.

3. Nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i Soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore. Il Socio che aderisce per il tramite di una realtà associativa al Consorzio può chiedere di esercitare direttamente il voto in Assemblea comunicandolo nei modi e nei tempi previsti dai Regolamenti interni.

4. I consorziati hanno altresì l'obbligo:

a) di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;

b) di non porre in essere atti che costituiscano sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla Denominazione tutelata;

c) di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;

d) di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio.

5. I consorziati hanno diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali solo se in regola con i pagamenti dei contributi e con gli obblighi consortili di cui al presente Statuto.

**ART. 9 - SANZIONI**

1. Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle Denominazioni tutelate.

2. Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

a) censura con diffida;

b) sanzione pecuniaria nella misura determinata da apposito regolamento;

c) esclusione dal Consorzio.

3. Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata a/r o pec, a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata a/r o pec.

4. I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati, mediante lettera raccomandata a/r o pec, entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta.

5. Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può ricorrere al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 25 nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione.

6. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve essere presentato al Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo raccomandata a/r o pec, nel qual caso per la osservanza del termine vale il timbro di spedizione o la data della pec.

7. La presentazione del ricorso al Collegio arbitrale, avverso i provvedimenti sanzionatori, comporta la sospensione della sanzione in attesa della decisione del Collegio. Il Collegio, sentito il ricorrente ed acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione motivata.

8. Le decisioni del Collegio arbitrale possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria competente.

**Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

1. La perdita della qualità di Socio può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

2. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il Socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari relativi al periodo di associazione e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

**ART. 11 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE**

1. Il Consorziato può recedere in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o pec al Consiglio di Amministrazione. Il recesso avrà effetto tra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.

2. Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;

b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;

c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

3. Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;

b) abbia commesso gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;

c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro;

d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;

e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;

f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

4. L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione. Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata a/r o pec. L'interessato può contestare ed impugnare il provvedimento mediante ricorso al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti nell'art. 25.

**ART. 23 - COLLEGIO ARBITRALE**

1. Per tutte le controversie tra Soci, tra Soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, dovrà essere esperito preventivamente ad ogni azione giudiziale un arbitrato.

2. Il Collegio arbitrale sarà composto di 3 membri nominati dal Presidente del Tribunale di Pordenone. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole entro 90 giorni dalla sua costituzione. Lo stesso Collegio provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

3. È sempre fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.